

LP ADVISORY

NEWSLETTER 02/2023

24.03.2023



IN QUESTA EDIZIONE

1. Misure fiscali per il welfare aziendale – buoni carburante per l'anno 2023

1

Misure fiscali per il welfare aziendale – buoni carburante per l'anno 2023

Per tutti i clienti

Con il Decreto Legge n. 5/2023 (c.d. "Decreto Trasparenza"), era stata confermata la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, buoni benzina o analoghi titoli per l'acquisto di carburanti esenti, ai fini della formazione del reddito, fino ad un massimo di 200 euro.

La Legge 10 marzo 2023 n. 23, di conversione del Decreto-legge 5/2023, ha confermato, da un lato, che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

Tuttavia, in sede di conversione è stato esplicitato che, con riferimento ai buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel corso del 2023, non è applicabile il principio di armonizzazione tra la base imponibile fiscale e la base imponibile contributiva (art. 51, c. 3, del TUIR e L. 153/1969).

Infatti, il valore dei suddetti buoni carburante sarà:

- esente ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale fino ad un massimo di 200 euro;
- imponibile ai fini della quantificazione dell'imponibile previdenziale, con conseguente assoggettamento a contribuzione sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.

La disciplina si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente.

I buoni carburante in oggetto possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e a qualsiasi titolo, sia volontariamente sia in base ad un obbligo negoziale.

Ulteriori indicazioni operative

Se il valore del bonus carburante è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

In considerazione del fatto che la disposizione è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2023, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Infine, si ricorda che solo il bonus carburante è agevolato, esclusivamente ai fini fiscali, sino a 200 euro.

Resta invece operativa l'esenzione generale (fiscale e contributiva) delle erogazioni e dei compensi in natura pari a 258,23 euro, nella quale possono essere appunto ricompresi anche buoni benzina e i titoli analoghi.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.

Milano, 24 marzo 2023

Riepilogo elementi essenziali

	Buoni carburante
Datori di lavoro	Datori di lavoro privati
Lavoratori beneficiari (Ambito soggettivo)	Esclusivamente lavoratori dipendenti. Sono esclusi co.co.co., amministratori, tirocinanti e autonomi occasionali
Tipologia di versamento (Ambito soggettivo)	Volontarietà di erogazione da parte del datore di lavoro, discrezionalità dell'importo (fermo restando il limite di 200 euro), discrezionalità dei soggetti e/o categorie.
Tipologia di benefit	Buono/buoni carburante
Valore	Il valore dei buoni è di massimo 200 euro. Devono essere identificati con apposita voce sul Libro Unico del Lavoro.
Costo azienda	L'importo è esente da imposizione fiscale fino all'importo massimo di Euro 200 ma è imponibile ai fini contributivi. A fronte dell'erogazione di un buono di 200 Euro il Lavoratore riceve 180 Euro. Il costo azienda è invece di circa 230 Euro.
Superamento del limite massimo di tassazione	Se il valore dei buoni carburante erogati è superiore a Euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Durata agevolazione	L'erogazione deve avvenire entro il 12 gennaio 2024. I buoni possono essere consumati anche in un momento successivo.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.lp-advisory.com/de/privacy>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: info@lp-advisory.com.